DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 1587

Autorizzazione al prelievo in deroga della specie "Storno" ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92.

L'Assessore all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari, dr Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Valorizzazione e Tutela delle risorse naturali e biodiversità, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr. Antonio Ursitti, e dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr. Luca Limongelli, riferisce quanto segue.

Premesso che:

la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lett. a), statuisce che è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii. all'art. 19 bis prevede:

- al comma 1 che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 e ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
- al comma 2 che i soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni;
- al comma 5 che nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lett. a) della predetta Direttiva, te Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul BUR almeno 60 giorni prima dalla data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;
- al comma 6bis che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello Storno (sturnus vulgaris) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio delle attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali;

la Lr. 09 agosto 2016, n. 23 — art. 20 ha disposto che le funzioni amministrative di caccia e pesca già esercitate esercitate dalle Province e Città Metropolitana di Bari sono oggetto di trasferimento alla Regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge ed espletate mediante forma di avvalimento e convenzione (BURP n. 93 del 10.08.2016);

la Regione Puglia alla luce delle varie sollecitazioni pervenute dalle Associazioni di categoria interessate, in primis quelle agricole, nonché di Enti territoriali ed a seguito di indicazioni della Prefettura di Bari rivenienti da varie riunioni tenutesi, nel tempo, per affrontare le problematiche rivenienti dalla elevata presenza di "Storni" in determinati territori provinciali, ha dato mandato al Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università di Bari (DISAAT), nell'ambito di specifico accordo di collaborazione giusta DGR n. 2332 del 22 dicembre 2015, di porre in essere le necessarie iniziative tese allo studio della presenza della specie in parola sul territorio regionale in particolare al monitoraggio delle popolazioni e relativa stima dei danni alle colture agricole;

il DISAAT, nel mese di marzo c.a., ha presentato alla competente Sezione regionale una specifica e dettagliata relazione tecnico-scientifica elaborata nel periodo autunnale-invernale (2016-2017) riguardante il monitoraggio delle popolazioni di "Storno" presenti sul territorio pugliese (stimate in sede di studio in circa 3 milioni di esemplari svernati in Puglia) e relativa stima dei danni alle coltura agricole (pari a circa 0,35% della

sola produzione agricola);

la Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, competente in materia, ha comunicato, nell'ambito delle vigenti normative e giusta propria nota prot. n. 7535 del 27 aprile 2017, all'ISPRA l'intenzione della Regione Puglia di adottare specifico provvedimento di attuazione del prelievo in deroga per la specie Storno (Sturnus vulgaris) per l'annata 2017/2018;

detto Istituto, a seguito di elementi integrativi richiesti con nota prot. n. 27656/T-A22 del 06 giugno 2017 riscontrata dalla competente Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali con nota prot. n. 10478 del 2 agosto 2017, ha conclusivamente espresso il proprio parere, con nota prot. n. 43427/T-A22 del 7 settembre 2017, esprimendosi favorevolmente per il prelievo in deroga nell'area "Piana olivetata litoranea tra le provincie di Bari e Brindisi" alle seguenti condizioni:

- numero massimo di capi abbattibili in detto territorio non superiore alle 8.000 unità;
- abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto;
- periodo di abbattimento dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, in presenza di ulivati in frutto;

nella riunione del 07 settembre 2017 il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale ha formulato le proprie proposte, osservazioni e rilasciato il relativo parere ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle vigenti normative, rappresentando comunque perplessità in ordine alla complessiva gestione e rischi derivanti dell'eventuale deroga limitata al territorio indicato nella nota citata ISPRA.

Rilevato che:

in determinate aree del territorio della Regione Puglia sono presenti rilevanti produzioni agricole in particolare olivicole e orticole e che lo "Storno" è tra le specie che causa maggiori danni quantitativi e qualitativi a dette colture e che allo stato mancano soluzioni sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati, alternative al prelievo in deroga, in quanto si è dimostrato, in diverse situazioni, che le predette soluzioni risultano parzialmente risolutive e con effetti limitati al breve periodo;

nel periodo in cui le principali colture a rischio (olivicole e orticole) sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione della citata specie risulta particolarmente numerosa in quanto interessata dalla presenza di individui soprattutto svernanti (migratori) che si aggiungono alla frazione nidificante stanziale.

Preso atto, altresì, di quanto riportato:

- nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della ex Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008;
- nei documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (Sturnus vulgaris) in Italia" dell'agosto 2009, nel quale sono riportate indicazioni tecniche gestionali relative alle modalità ed al monitoraggio di un possibile prelievo venatorio dello storno in Italia, nonché "Lo storno (Sturnus vulgaris) in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011.

Tenuto conto dell'esperienza già maturata in regione nel 2010, quando con DGR n. 2786 del 14.12.2010 fu autorizzato il prelievo in deroga alla specie storno per l'annata 2010-2011 solo per determinati territori delle Province di Brindisi, Foggia e Taranto, e che a seguito di tale decisione furono constatati notevoli incrementi di danni prodotti dalla predetta specie alle produzioni agricole, in particolare olivicole, nelle confinanti zone delle Province di Bari e Lecce.

Considerato che, nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali previste dall'art. 19bis comma 5 L n. 157/92, sussiste l'esigenza, a fronte di situazioni, anche documentate, di danno alle tipiche colture agricole pugliesi, di consentire per l'annata 2017/2018 il prelievo in deroga della specie "storno", dannosa

per l'agricoltura, allo scopo di limitare e prevenire l'incidenza dei danni alle attività agricole applicando la disciplina vigente.

Ritenuto, pertanto, alla luce del quadro di analisi, valutazioni e dati in possesso sopra richiamati e contemperandoli con esigenze di conservazione della specie e tutela delle produzione agricole citate, che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga della specie "storno" (Sturnus vulgaris) nell'area della "Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi", individuata nei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi).

Ritenuto, altresì, di dover estendere detto intervento nelle altre aree regionali contermini o comunque caratterizzate dalla concomitante rilevata presenza di dormitori di popolazione di storni ed elevata densità olivicola, della province di Foggia, BAT, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, come meglio specificate e riportate nella cartografia e relativo elenco di comuni, interessati totalmente o in parte, unita al programma di intervento in deroga allegato al presente provvedimento, ciò al fine di prevenire possibili danni alle produzioni agricole ivi presenti, in particolare olivicole, indotti dal prevedibile trasferimento delle popolazioni di storni dall'area principale di intervento. Per assicurare il controllo/monitoraggio dell'attività di prelievo in deroga ex art. 19bis della legge n. 157/1992 della specie "storno", appare comunque necessario ed indispensabile limitare i soggetti autorizzati a detto prelievo, con disposizioni specifiche in ordine ai massimi prelievi giornalieri e stagionali per ciascun soggetto autorizzato, in modo da garantire il non superamento del numero di unità di esemplari di storno complessivamente programmati per il prelievo in deroga.

Alla luce di quanto sin qui richiamato e al fine di indurre l'allontanamento delle popolazioni di storno dalle aree più vulnerabili, nel rinviare per il dettaglio al programma di intervento allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, si richiama in via sintetica la proposta di prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 19 bis legge 157/1992 e dell'art. 9 lettera a) della direttiva 2009/147/CE, della specie "storno" (sturnus vulgaris), da effettuare da parte di operatori specificamente autorizzati selezionati tra quelli residenti in Puglia regolarmente iscritti agli ATC, esclusivamente nei territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nelle due aree di seguito indicate, nel rispetto delle seguenti condizioni, criteri e modalità:

1) Area "Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi"

[comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello , Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]

- a) limiti quantitativi di massimo prelievo: 8.000 unità
- b) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 30 unità
- c) n. massimo di operatori da autorizzare: 266, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell'area di intervento o iscritti agli ATC di Bari e Brindisi e, anche tra questi oltre che per quelli residenti fuori area o iscritti agli altri ATC regionali, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione
- d) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto presente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto
- e) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: dalla decorrenza dell'efficacia della disposizione di prelievo in deroga fino al 14 gennaio 2018.

2) Estendimento alle altre aree regionali olivetate contermini o caratterizzate dalla concomitante rilevata presenza di dormitori di popolazione di storni ed elevata densità olivicola

(n. 16 comuni, in toto o in parte, ricadenti nella provincia di Foggia, n. 4 comuni ricadenti, in toto o in parte, nella provincia BAT, n. 23 comuni, in toto o in parte, ricadenti nella provincia di Bari, n. 27 comuni, ricedenti in toto o in parte, nella provincia di Taranto, n. 14 comuni ricadenti nella provincia di Brindisi, n. 16 comuni, in toto o in parte, ricadenti nella provincia di Lecce; come dettagliamente indicato nella cartografia ed elenco di comuni uniti all'allegato programma di intervento)

a) limiti quantitativi di massimo prelievo: 22.000 unità

- b) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 30 unità
- c) n. massimo di operatori da autorizzare: 733, diversi da quelli autorizzati per l'area di intervento 1, selezionati tra quelli iscritti agli ATC pugliesi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione
- d) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto presente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto
- e) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: dalla decorrenza dell'efficacia della disposizione di prelievo in deroga fino al 14 gennaio 2018.

Le autorizzazioni per le attività di prelievo in deroga della specie "storno", nel rispetto dei limiti e condizioni su riportate, saranno rilasciate dalla Regione secondo le priorità su riportate sulla base delle istanze da presentare nel periodo dal successivo decimo al trentesimo giorno dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento.

Agli operatori autorizzati sarà rilasciato specifico tesserino regionale sul quale riportare nell'immediatezza gli abbattimenti eseguiti.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito all'art. 44, comma 1, L.R. n.7/2004 (Statuto della Regione Puglia).

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente del competente Servizio e dal Dirigente della Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto. Di autorizzare, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e dell'art. 19bis della legge n. 157/92 e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, il prelievo della specie "storno" (sturnus vulgaris) nel rispetto dei tempi, luoghi e modalità previsti nel programma di intervento, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, qui di seguito sinteticamente riassunto nei suoi elementi essenziali:

1) Area "Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi"

[territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]

- a) limiti quantitativi di massimo prelievo: 8.000 unità
- b) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 30 unità
- c) n. massimo di operatori da autorizzare: 266, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell'area di intervento o iscritti agli ATC di Bari e Brindisi e, anche tra questi oltre che per quelli residenti fuori area o iscritti agli altri ATC regionali, secondo l'ordine cronologico di

- presentazione delle istanze di autorizzazione
- d) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto presente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto
- e) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: dal primo giorno utile dalla decorrenza dell'efficacia della disposizione di prelievo in deroga fino al 20 gennaio 2018.

2) Estendimento alle altre aree regionali olivetate contermini o caratterizzate dalla concomitante rilevata presenza di dormitori di popolazione di storni ed elevata densità olivicola

(territori già destinati alla caccia programmata n. 16 comuni, in toto o in parte, ricadenti nella provincia di Foggia, n. 4 comuni ricadenti, in toto o in parte, nella provincia BAT, n. 23 comuni, in toto o in parte, ricadenti nella provincia di Bari, n. 27 comuni, ricedenti in toto o in parte, nella provincia di Taranto, n. 14 comuni ricadenti nella provincia di Brindisi, n. 16 comuni, in toto o in parte, ricadenti nella provincia di Lecce; come dettagliamente indicato nella cartografia ed elenco di comuni uniti all'allegato programma di intervento)

- a) limiti quantitativi di massimo prelievo: 22.000 unità
- b) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 30 unità
- c) n. massimo di operatori da autorizzare: 733, diversi da quelli autorizzati per l'area di intervento 1, selezionati tra quelli iscritti agli ATC pugliesi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione
- d) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto presente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto
- e) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: dal primo giorno utile dalla decorrenza dell'efficacia della disposizione di prelievo in deroga fino al 20 gennaio 2018.
- Di non consentire per il prelievo della specie "storno" sul territorio regionale l'uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura.
- Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19bis della L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale.
- Di prevedere la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie autorizzata con il presente atto su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica o per altre motivazioni.
- Di stabilire che l'efficacia delle presenti disposizioni in deroga decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
- Di dare atto, infine, che la Regione Puglia Osservatorio Faunistico regionale, supportata all'uopo dal D1SA-AT dell'Università di Bari, risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 paragrafo 2 della predetta direttiva sono realizzate.
- Di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di provvedere ad adottare tutti gli atti e le disposizioni necessarie per l'accoglimento delle istanze da parte dei soggetti interessati da effettuare via pec all'indirizzo protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia. it, per il rilascio dell'autorizzazione agli operatori da impegnare nel prelievo in deroga della specie "storno" per l'annualità 2017-2018, nel rispetto dei criteri su riportati, e per il rilascio agli stessi dei tesserini.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Di dare mandato alla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di dare comunicazione della pubblicazione del presente atto sul BURP al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA;

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER IL PRELIEVO IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 19 BIS DELLA LEGGE n. 157/1992

SPECIE: STORNO (Sturnus vulgaris)

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per ridurre e prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle tipiche coltivazioni regionali, nello specifico "olivicole", favorendo l'allontanamento degli stormi di storni dalle aree a più alta densità olivicola, più sensibili al danneggiamento.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI:
l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/92 – art. 13, comma 1 e art. 33 della L.R. n. 27/98. Non
è ammesso l'uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura.

PERIODO DI APPLICAZIONE: dal primo giorno utile dalla decorrenza della deroga al 20 gennaio 2018, nel rispetto di tutti i termini e limiti previsti dal vigente calendario venatorio regionale. Nel mese di gennaio il prelievo in deroga non è consentito nei territori autorizzati ricadenti in ZPS.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento temporaneo per un numero massimo giornaliero di 10 (dieci) capi e 30 (trenta) capi complessivi stagionali per operatore.

Il prelievo complessivo stagionale regionale è di 30.000 (trentamila) capi ripartiti tra le Aree Sez. A e Sez. B del territorio regionale, di cui all'allegata cartografia (pari al 1% dell'intera popolazione presente sul territorio, che non altera la mortalità naturale della specie compresa tra il 40 e 60%, come da letteratura di settore).

Pertanto i soggetti autorizzabili saranno pari a circa nr. 1.000, che saranno distribuiti nelle Aree sez. A e Sez. B del territorio regionale come di seguito indicate.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di "storno" presente nelle aree interessate nei mesi autunnali-invernali è costituita da soggetti di diversa origine (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e non sono, ovviamente, distinguibili fra loro. Pertanto, un prelievo di questa specie condotta in maniera generalizzata sul territorio con le

modalità in uso nella normale pratica venatoria ("al rientro" nei canneti o nei vari dormitori con i richiami) otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni poco praticabili e comunque improponibile e non accettabile.

Si ritiene che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lett. a), consista invece nell'abbattere un numero limitato di capi ma nelle immediate vicinanze dai nuclei vegetazionali produttivi a rischio sparsi sul territorio, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni agricole regionali, in particolare olivicole, in modo da rafforzare, altresì, l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti tipici (detonatori temporizzati-cannoncini a gas) già presenti sul territorio, pur sé in modo non omogeneo, che com'è noto perdono la loro efficacia dopo un certo tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie son tali da garantire la necessaria selettività e di limitare in maniera sostanziale i rischi per le altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale (L.R. n. 30/2007 – art. 4) la Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, supportata all'uopo dal DISAAT dell'università di Bari, risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI: il DISAAT, nell'ambito delle proprie attività sul campo, rivenienti dall'accordo con la Regione Puglia, riguardanti il monitoraggio delle popolazioni di storno e relativa stima dei danni prodotti, attraverso i propri tecnici potrà proporre al competente Assessorato regionale, per motivate ragioni, la sospensione o la limitazione del prelievo in deroga di che trattasi.

L'Osservatorio Faunistico regionale entro il 15 aprile 2018 dovrà trasmettere i dati censiti dei prelievi della specie derivanti dai relativi tesserini che dovranno essere consegnati dai titolari entro il 20 febbraio 2018, secondo i termini e modalità che saranno riportati nell'apposito provvedimento dirigenziale.

CONDIZIONI OPERATIVE PER I PRELIEVI: per il prelievo in deroga sono interessati Puesclusivamente i territori già destinati a caccia programmata e il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo nel raggio di 100metri) da nuclei vegetazionali (olivicoli) produttivi esclusivamente in presenza del frutto.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Puglia regolarmente iscritti agli ATC con priorità a quelli residenti nei Comuni interessati dal prelievo e, comunque, secondo i criteri di seguito indicati.

LUOGO DI APPLICAZIONE: Il prelievo è consentito nelle seguenti zone Sez. A e Sez. B, ove è stato accertato il danno nelle annate precedenti per ridurne la consistenza dello stesso previo prevenzione e nelle altre aree regionali contermini o comunque caratterizzate dalla concomitante rilevata presenza di dormitori di popolazione di storni ed elevata densità olivicola

Sezione A - "Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi"

[territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]

limiti quantitativi di massimo prelievo: 8.000 unità

limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 30 unità

n. massimo di operatori da autorizzare: 266, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell'area di intervento o iscritti agli ATC di Bari e Brindisi e, anche tra questi oltre che per quelli residenti fuori area o iscritti agli altri ATC regionali, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione

Sezione B - Estendimento alle altre aree regionali olivetate contermini o caratterizzate dalla concomitante rilevata presenza di dormitori di popolazione di storni ed elevata densità olivicola


(territori già destinati alla caccia programmata n. 16 comuni, in toto o in parte, ricadenti nella provincia di Foggia, n. 4 comuni ricadenti, in toto o in parte, nella provincia BAT, n. 23 comuni, in toto o in parte, ricadenti nella provincia di Bari, n. 27 comuni, ricedenti in toto o in parte, nella provincia di Taranto, n. 14 comuni ricadenti nella provincia di Brindisi, n. 16 comuni, in toto o in parte, ricadenti nella provincia di Lecce; come dettagliamente indicato nella cartografia ed elenco di comuni uniti al presente programma di intervento)



limiti quantitativi di massimo prelievo: 22.000 unità


<u>limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore</u>: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 30 unità

n. massimo di operatori da autorizzare: 733, diversi da quelli autorizzati per l'area di intervento 1, selezionati tra quelli iscritti agli ATC pugliesi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione





Prelievo in deroga ai sensi art. 9 lettera a) direttiva 2009/147 CE - Specie Sturnus vulgaris Linnaeus Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi					
CODICE PROVINCIA	NOME COMUNE	CACCIA ALLO STORNO	PORZIONE COMUNALE		
72	ALBEROBELLO	si			
72	CASTELLANA GROTTE	5i	-		
72	LOCOROTONDO	si			
72	MONOPOLI	Si			
72	POLIGNANO A MARE	si			
74	BRINDISI	5i			
74	CAROVIGNO	Sİ			
74	CISTERNINO	Sİ			
74	FASANO	si			
74	MESAGNE	si			
74	OSTUNI	si			
74	SAN VITO DEI NORMANNI	si			



	NOME COMUNE	CACOA ALLO STORNO	PORZIONE COMUNALE
	AFRICENA	si (in parte)	area compresa tra Est de l'A14 e Quest de la 5º22
	CARAFELLE	si (in parte)	Est de l'Ali4
	CERIGNICIA	si (n parte)	NordideRIA14
	POSSIA	<u> </u>	Est de l'A14
	LES:N4	si (in parte)	area compresa tra Nord cell'A14 e Suc del lago di Lesina
	MANFREDONIA	si (in parte)	area esterna al Parco Nazionale del Garrano e a Ovest colla SF60
	MARGHERITA DI SANOIA	si si (in perse)	Nord cell'A14
	DRTA NOVA POGGIO IMPERIALE	si (in osite)	area comprese tra Est Gell'ASA le Sud Gel logo di Lesina
	RIGNANO GARGANICO	si (in parte)	ares a Ovest delle SP25
	SAN FERDINANDO DI FUGUA	si (in parte)	Nord dell'A14
	EAN GIOVANNI ROTONDO	si (in parte)	ares a Ovest della SPZE
	SAN MARCO IN LAMIS	si (in parte)	atea a Overz della SP28
71	EAR SEVERO	si (in parte)	area compresa tra Est de l'A14 e Ovest de la SP2E
	SANNICANDED GARGANICO	si (in parte)	pres esterna al Parco Nazionale del Garcano a Nord della Etrada 14
71	SERRACAPRIOLA	si (n perte)	Nord dell'A14
	TRINITAPOLI	şì	
	Z-PPCNETA	j.	
	ACQUAVIVA DELLE FORTI	si (in parte)	Est de TAL4
	ADELFIA	<u> </u>	
	ANDRIA	si (in parte)	Nord dell'A14
	PAR)	si (in same)	area compresa tra Nord cell'A14 e Est de la SF91
	EARLETTA	si (in parte)	Nore cell'A14
	EITONTO	si (in parte)	area compresa tra Noro CerrA14 e Est della 1791
	BITRITTO CANDSA DI FUGUA	si (in parte) si (in parte)	Est de l'A14 Nord dell'A14
	CAPURSO	37 (11) 38 (4); 34	100 2 001 224
	CADAMASSIMA		
	CELLAMARE	<u>.</u>	
	CONVERSANO	zi	
	GIOIA DEL COLLE	si (in parte)	Est dell'Alia
	MODUSYO	si (in parte)	Nore dell'A14
	MOLA OI BARI	\$i	
	NCO	zi zi	
72	NOICATTARO	si .	
72	FUTIGIANO	zi	
	RUTIGUANO	я́	
	SAMMICHELE DI BARI	ži .	
	SANNICANDRO DI BARI	zi (in parte)	En del'A14
	TRAN!	si (in parte)	area compresa tra Nord dell'A14 e Ovest delle SP130
	TRIGGIANO	si .	
	TURI	<u> </u>	
	VALERCANO	<u> </u>	
	AVETRANA CAROSNO	si si	
	CASTELLARIETA	si (in parte)	Est 9a PA14
	CRICPIANO	2/1/22/17	200.1401
	FAGGIANO		
	FRAGAGNANO	3	
	SROTTAGUE	zi .	
	LEFORANO	;i	
	UTEANO	\$i	
	MANGURIA	si	
	MARTINA FRANCA	\$i	
73	MARUSGO	si	
75	MASSAFRA	si (in parte)	Nord Cell'A14
	MONTERS:	si	
	MOINTEMESOLA	ä	
	ONARAGEMICM	si	
	ΑΟΠΟΜ	si (in parte)	Est dell'A14
	PALAGIANELLO	si (in parte)	Est dell'A14
	PALAGIANO	si (in parte)	Nord dell'A14
	FULSANO	ü	
	ROCCAFORZATA	ii.	
	SAN GIORGIO ICAICO		<u> </u>
	SAN MARZAND OF SAN GIUSEPPE		
72	SAVA	ži.	1
	STATTS	si in partel	Nord dell'A14



74 CSG	UE MESSAPICA	\$i	
74 CEU	UND SAN MARCO	i i	
74 ERC	HIE	ži	
74 FRA	NCAV LIA FONTANA	si	
74 LAT	ANO	zi	
74 OR	Ä.	si	
74 EAH	DONACI	zi	
74 541	M-CHELE SALENTINO	şi .	
74 541	PANTRADIO SALENTINO	şi	
74 341	PIETRO VERNOTICO	į.	
74 TOR	OHAROLO	şi .	
74 TOR	re santa subanna	si	
74 VILL	A CASTELLI	si	
73 A51	EEANO	si (in parte)	None cells SP119
73 CAN	/FI SALENTINA	si	
73 CAS	MANO	zi .	
73 CC#	ERTINO	si (in parte)	Nord della SF115
75 504	SONATIO	zì	
75 LEC	Œ	si (in parte)	Nord delia SF7, SF225, SF280, S516, SS343
73 LEV:	EFANO	si (in parte)	Nord della SP21, SP113, SP119
75 (40)	NTERONI DI LECCE	si (in parte)	Nord della SP119 e SP7
75 84.3	100.	si /in parte)	Nort della SP21
75 NO.	.ou	şi şi	
75 905	ITO CESAREO	ಸ (ಎ೨೯೯)	Nord della SP22
75 544	CE SALENTINO	si	
75 SQU	MEANO	ន	
75 SUR	80	į.	
73 TRE	FUZZ	si	
75 VEG	115	si	

